




COMMISSARIO DELEGATO

EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHE HANNO INTERESSATO LA
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

A PARTIRE DA OTTOBRE 2018

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n.558 del 15/11/2018

| | |
|---|--|
|  | REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA |
| DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGROALIMENTARI, FORESTALI e ITTICHE | |
| tel + 39 0432 555 323 tel + 39 0432 555 306 fax + 39 0432 555 140 | agricoltura@regione.fvg.it; agricoltura@certregione.fvg.it I - 33100 Udine, via Sabbadini 31 |

Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 558/2018 – “Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”.

Piano degli interventi approvati dal Capo del Dipartimento della Protezione civile con nota prot. POST/7642 del 17 febbraio 2020 e nota prot. POST/9547 del 27/02/2020.

Progetto cod. D20-for-0835: Lavori di realizzazione della strada interpoderale Frassenetto-Casolare Lurinz, in Comune di Forni Avoltri (UD)”.

Perizia suppletiva di variante

Decreto di occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio ai sensi dell’art. 22-bis del D.P.R. n. 327/2001 – determinazione

in via provvisoria dell'indennità di esproprio e di occupazione temporanea preordinata all'esproprio, ai sensi degli artt. 20, 21 e 50 del D.P.R. n. 327/2001, per le sole particelle interessate dalle nuove opere inserite nel progetto definitivo-esecutivo dal progetto di perizia suppletiva e di variante approvato dal Commissario Delegato all'emergenza OCDPC n. 558/2018 con decreto n. DCR/49/SA11/2022 del 14.01.2022.

Il Direttore Centrale/Soggetto ausiliario

Visto il Decreto 30 ottobre 2018, n. 1231, con il quale è stato dichiarato dall'Assessore regionale alla protezione civile, d'intesa con il Presidente della Regione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 31.12.1986, n. 64, a decorrere dal 28 ottobre 2018 e fino alla revoca del provvedimento, lo stato di emergenza sul territorio regionale, al fine di fronteggiare i danni derivanti dall'evoluzione negativa dello scenario di rischio descritto negli allerta regionali n. 27, 28 e 29/2018 e di avviare tutti gli interventi atti a fronteggiare l'emergenza a salvaguardia della pubblica incolumità;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018, con la quale:

- è stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori colpiti delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018;
- per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettera a) e b) del D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, è stato disposto di provvedere a valere sul fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del citato D. Lgs. N. 1/20018, con l'assegnazione alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia dell'importo di euro 6.500.000,00 per gli interventi occorsi dal 28 ottobre 2018 al 5 novembre 2018.;

Vista l'Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 558/2018 – "Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018";

Visto l'art. 1, comma 1, dell'Ordinanza del Capo dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 (di seguito Ordinanza n. 558/2018), con la quale il Capo Dipartimento della Protezione Civile ha nominato, tra gli altri, il Presidente della Regione Autonoma Friuli -Venezia Giulia – per proprio ambito territoriale – Commissario delegato per l'emergenza determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il Friuli Venezia Giulia, colpito dagli eccezionali eventi meteo a partire da ottobre 2018;

Visto il decreto del Commissario delegato, dott. Massimiliano Fedriga, 11 dicembre 2018, n. 2, a mezzo del quale il dott. Riccardo Riccardi, vicepresidente e Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità, delegato alla Protezione Civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, è stato individuato quale Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 558/2018, al quale in base al medesimo decreto, sono state affidate tutte le funzioni che la prefata Ordinanza assegna al commissario Delegato;

VISTO l'art. 1, comma 2 dell'Ordinanza n. 558/2018, laddove prevede che "Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui al comma 1 (tra cui il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia nominato Commissario delegato), che operano a titolo gratuito, possono avvalersi

delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, delle unioni montane, comunali, delle loro società in house e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, anche in accordo con le ANCI regionali, nonché individuare soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”;

Vista la Convenzione di avalimento stipulata in data 11 marzo 2020 tra il Soggetto attuatore di cui alla citata Ordinanza n. 558/2018 ed il Soggetto ausiliario – Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche della Regione, il cui Allegato n. 1 individua gli interventi da realizzarsi a cura del Soggetto ausiliario stesso, nonché i nominativi dei soggetti a vario titolo responsabili, in riferimento ai diversi interventi;

Visto l'art. 4 dell'Ordinanza n. 558/2018 e successive Ordinanze che introducono modifiche ed integrazioni, con cui si dispone che per la realizzazione delle attività di cui all'Ordinanza medesima i Commissari delegati e gli eventuali Soggetti attuatori dagli stessi individuati possono operare in deroga alle disposizioni normative ivi espressamente elencate, sulla base di apposita motivazione, e comunque nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario;

Preso atto che l'art. 4 dell'Ordinanza n. 558/2018 e successive Ordinanze che introducono modifiche ed integrazioni, per quanto attiene il D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., prevede che i Commissari Delegati e gli eventuali Soggetti Attuatori dai medesimi individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga agli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 28, 49 del predetto D.P.R.;

Visto l'articolo 24-quater, del Decreto-Legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, con cui è stabilito che “1. Al fine di far fronte alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre dell'anno 2018, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione iniziale di 474,6 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020” e che “2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato alle esigenze per investimenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui al presente articolo, in particolare nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, comprese le manutenzioni e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria e del dissesto idrogeologico.”;

Vista la contabilità speciale n.6113 intestata a C.D. PRES. F.V. GIULIA attivata su istruzione della Banca d'Italia autorizzata come per legge;

Visto il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 27 aprile 2019 di “assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018 n. 145”, con cui è stato messo a disposizione del commissario delegato, nominato per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, un importo complessivo di euro 277.680.104,41 per il triennio 2019-2021, di cui euro 85.440.032,13, per l'anno 2019, euro 96.120.036,14, per l'anno 2020 ed Euro 96.120.036,14 per l'anno 2021;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2019 “recante assegnazione di risorse finanziarie di cui all'articolo 24-quater, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136”, con cui le risorse stanziare dall'art. 24- quater sono state assegnate ai Commissari delegati delle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, di cui all'art. 1, comma 1, dell'OCDPC n. 558/2018;

Preso atto che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2019 ha assegnato al Commissario delegato della Regione Friuli Venezia Giulia, un importo complessivo di Euro 84.102.629,07 per il biennio 2019-2020, di cui Euro 75.090.280,44 per l'annualità 2019 ed Euro 9.012.348,63, per l'annualità 2020;

Visto il Decreto DCR/4/CD11/2019 dd 02/05/2019 con cui sono stati individuati i comuni dei territori colpiti dagli eventi metereologici verificatisi dal 28 ottobre al 5 novembre 2019;

Visto il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 9 gennaio 2020, di modifica del DPCM 27 febbraio 2019, in corso di registrazione presso gli organi competenti, con cui è stato approvato un nuovo riparto delle risorse finanziarie, che assegna alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia un importo pari ad €. 95.762.723,83 per l'anno 2020 ed euro 95.762.723,83 per l'anno 2021;

Atteso che con il succitato decreto del 4 aprile 2019 viene definito l'iter di finanziamento che prevede,

quale primo passaggio, l'invio del Piano annuale degli investimenti al Dipartimento della Protezione civile, per la sua approvazione, entro venti giorni decorrenti dalla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

Vista la nota prot. 3105 del 31 gennaio 2020, con cui è stata inviata, al dipartimento Protezione Civile, la proposta di Piano degli investimenti da realizzare nell'anno 2020, a valere sulle risorse stanziare dai DPCM del 27 febbraio e 4 aprile 2019 e successive modifiche;

Preso atto che, con nota prot. POST/7642 del 17 febbraio 2020, agli atti del Commissario delegato con prot. n. 4489 di data 18 febbraio 2020, il Capo del Dipartimento Protezione Civile ha approvato il Piano degli investimenti relativo alle risorse suddivise con DPCM 4 aprile 2019, per un importo di € 9.012.348,63;

Preso atto che, con nota prot. POST/9547 del 27 febbraio 2020, agli atti del Commissario delegato con prot. n. 5160 di data 27 febbraio 2020, il Capo del Dipartimento Protezione Civile ha approvato il Piano degli investimenti relativo alle risorse suddivise con DPCM 27 febbraio 2020, per un importo di € 95.762.723,83;

Visto altresì il Decreto n. DCR/223/SA11/2020 di data 28 febbraio 2020 con cui il Soggetto Attuatore e delegato del commissario ha individuato i Soggetti Ausiliari per la realizzazione degli interventi programmati per l'anno 2020, approvando altresì, lo schema di avalimento che regola le attività di rispettiva competenza;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri di data 21 novembre 2019, con cui lo stato emergenziale è stato prorogato fino al 7 novembre 2020;

Visto l'art.1 comma 4-duodevicies del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, tramite il quale lo stato di emergenza è prorogato di ulteriori dodici mesi;

Dato atto che lo stato emergenziale si è concluso in data 8 novembre 2021 e il Capo del Dipartimento della protezione civile ha inviato il 26 novembre 2021, al Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, lo schema di ordinanza da adottare ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 1/2018, al fine di consentire all'Amministrazione regionale la prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;

Visto che lo schema di ordinanza sopra indicato, su cui è stata data l'intesa in data 3 dicembre 2021, ns. prot. n. 34982/21, individua l'Assessore con delega alla Protezione civile, dott. Riccardo Riccardi, come soggetto responsabile dell'attuazione degli interventi non ancora conclusi, tra cui quello in oggetto, e lo autorizza a proseguire con le modalità derogatorie dell'ordinanza n. 558/2018, avvalendosi delle strutture organizzative della Regione, nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato;

Considerato che a seguito dell'adozione formale dell'Ordinanza ex art. 26 e 27 del D.lgs. 1/2018, il Soggetto Attuatore nominato dal Commissario delegato con decreto n. 2/2018, deve proseguire, senza soluzione di continuità, nel dare attuazione agli interventi non ancora conclusi, con le modalità dell'Ordinanza n. 558/2018;

Preso atto che ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della legge 30/12/2018 n. 145 e dell'art. 2, comma 5 del DPCM 27 febbraio 2019, gli investimenti sono attuati con le modalità di cui all'Ordinanza n. 558/2018;

Considerato che una parte del Piano approvato viene realizzata dal Vicepresidente delegato alla Protezione civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nominato Soggetto Attuatore e Delegato del Commissario con decreto del Commissario delegato n. 2 di data 11 dicembre 2018, anche avvalendosi di Soggetti Ausiliari;

Considerato che tra il Soggetto Attuatore Delegato del Commissario ed il Soggetto Ausiliario viene instaurato un rapporto di avalimento, che disciplina gli obblighi delle parti, tenendo anche conto delle deroghe alle vigenti norme utilizzabili per la realizzazione dei suddetti interventi, come da art. 4 dell'Ordinanza n. 558/2018 e s.m.i.;

Richiamato il Decreto del Soggetto Attuatore n. 223 (di seguito anche DCR/223/SA11/2020) del 28 febbraio 2020 "Piano degli investimenti 2020. Individuazione dei Soggetti Ausiliari e degli interventi da attuare", con cui è stato approvato lo schema di convenzione tra il Soggetto Attuatore Delegato del

Commissario ed i Soggetti Ausiliari individuati nel medesimo decreto per l'attuazione degli interventi programmati per l'annualità 2020;

Richiamato il Decreto del Soggetto Attuatore n. 569 del 16 aprile 2020 "Piano degli investimenti 2020. Individuazione dei Soggetti Ausiliari e degli interventi da attuare. Aggiornamento del Decreto del Soggetto Attuatore n. 223 di data 28 febbraio 2020", con cui è stata aggiornata la lista dei Soggetti Ausiliari individuati per l'attuazione degli interventi programmati per l'annualità 2020 e sono state apportate alcune modifiche ai codici intervento;

Richiamato il Decreto del Soggetto Attuatore n. 17 del 07 gennaio 2021 "Piano degli investimenti di cui ai DPCM 27 febbraio 2019 e DPCM 4 aprile 2019. Annualità 2020. Aggiornamento del Decreto del Soggetto Attuatore n. 569 del 16 aprile 2020: modifiche/integrazioni degli interventi approvati, da attuare con le modalità di cui all'Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile del 15 novembre 2018, n. 558.", con cui sono state apportate modifiche alla lista degli interventi programmati per l'annualità 2020;

Richiamato il Decreto del Soggetto Attuatore n. 515 del 24 marzo 2021 (di seguito anche DCR/515/SA11/2021) "Piano degli investimenti di cui ai DPCM 27 febbraio 2019 e DPCM 4 aprile 2019. Annualità 2020. Aggiornamento del Decreto del Soggetto Attuatore n. 17 del 7 gennaio 2021: modifiche/integrazioni degli interventi approvati, da attuare con le modalità di cui all'Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile del 15 novembre 2018, n. 558.", con cui sono state apportate ulteriori modifiche alla lista degli interventi programmati per l'annualità 2020;

Preso atto che il Progetto cod. **D20-for-0835** in Comune di Forni Avoltri (UD) - Lavori di realizzazione della strada interpodereale Frassenetto-Casolare Lurinz - Sigilletto, in Comune di Forni Avoltri (UD), è stato inserito nel Piano degli investimenti da realizzare nell'anno 2020 e finanziato per la somma di €. 400.000,00 ed è compreso nell'Allegato n. 1 della Convenzione di avalimento stipulata in data 11 marzo 2020 tra il Soggetto attuatore di cui alla citata Ordinanza n. 558/2018 ed il Soggetto ausiliario - Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche della Regione, contenente l'elenco degli interventi da realizzarsi a cura del Soggetto ausiliario stesso, nonché i nominativi dei soggetti a vario titolo responsabili, in riferimento ai diversi interventi, precedentemente richiamata;

Appurato che con l'Allegato n. 1 alla predetta Convenzione di avalimento, per l'intervento in argomento conferma la nomina dell'Ing. Mauro Tositti, quale responsabile Unico del Procedimento;

Premesso che a seguito della conferenza dei Servizi convocata il 30.06.2020, acquisite le autorizzazioni/pareri di rito, il Soggetto attuatore con proprio decreto n. 1236 del 12.08.2020 ha approvato il progetto definitivo-esecutivo denominato cod. D20-for-0835 in Comune di Forni Avoltri (UD) - Lavori di realizzazione della strada interpodereale Frassenetto-Casolare Lurinz - Sigilletto, in Comune di Forni Avoltri (UD);

Considerato che l'art. 5, comma 3, lettera h) della Convenzione di avalimento prevede che il Soggetto ausiliario, nel caso sia necessario effettuare occupazioni d'urgenza e/o espropriazioni debba emettere tutti gli atti necessari al perfezionamento del procedimento di esproprio compreso il decreto di occupazione d'urgenza, la redazione dello stato di consistenza, il verbale di immissione in possesso dei suoli;

Considerato che ricorrono gli estremi d'urgenza per l'applicazione dell'art. 22-bis del T.U.E., trattandosi di intervento ricompreso tra quelli individuati dall'Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 558/2018, del 15.11.2018 "Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018";

Considerato che trova applicazione il disposto dell'art. 4, comma 1 dell'Ordinanza n. 558/2018 e successive Ordinanze che introducono modifiche ed integrazioni, con cui si dispone che "per la realizzazione delle attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, i Commissari delegati e gli eventuali Soggetti attuatori dagli stessi individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:omissis... Decreto del Presidente della

Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 28, e 49”;

Richiamato il Decreto del Soggetto Attuatore n. DCR/1236/SA11/2020 del 12/08/2020 di approvazione del progetto originario, con dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori;

Tenuto conto che il suddetto progetto, interessando proprietà private, ne prevedeva l'acquisizione;

Visto il Decreto n. 5845 di data 13.08.2020 emesso dal Direttore centrale della Direzione Centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, quale autorità espropriante in nome e in conto del Commissario Delegato, ai sensi del disposto dall'OCDPC n. 558/2018, “di occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio e di occupazione temporanea non preordinata all'esproprio ai sensi dell'art. 22-bis e art. 49 del D.P.R. n. 327/2001 – e di determinazione in via provvisoria dell'indennità di esproprio, di occupazione temporanea d'urgenza e di occupazione temporanea non preordinata all'esproprio ai sensi degli artt. 20, 21 e dell'art. 50 del D.P.R. n. 327/2001”, al quale è stato allegato il relativo piano particellare d'esproprio;

Appurato che il predetto decreto d'occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio e di occupazione temporanea non preordinata all'esproprio è stato regolarmente notificato alle ditte proprietarie, in applicazione delle deroghe previste dall'art. 4 dell'OCDPC n. 558/2018, unitamente all'avviso di immissione in possesso e di redazione degli stati di consistenza;

Tenuto conto che in data 15 settembre 2020 si è dato corso, nel rispetto delle disposizioni previste dal D.P.R. n. 327/2001 ed in applicazione alle deroghe contenute all'art. 4 dell'OCDPC n. 558/2018, all'immissione in possesso e alla redazione degli stati di consistenza delle particelle interessate dall'intervento in oggetto, individuate nel piano parcellare d'esproprio di cui al progetto definitivo esecutivo redatto ai sensi del D.P.R. n. 327/2001;

Preso atto che in seguito all'immissione in possesso delle predette aree, i lavori hanno avuto regolarmente inizio in data 26 aprile 2021;

Preso atto che:

- con nota di data 12 maggio 2021, pervenuta al prot. n. 35695 di pari data, il Comune di Forni Avoltri ha chiesto di valutare la possibilità di modificare un breve tratto iniziale della viabilità in corso di realizzazione;
- durante le operazioni di immissione in possesso delle aree, si è evidenziato che, modificando leggermente il tracciato nel tratto iniziale della nuova viabilità, in corrispondenza dell'innesto alla strada comunale, si creerebbe un più sicuro e agevole accesso agli autocarri. Tale richiesta di modifica è stata formulata anche dalla proprietaria della particella catastale n. 344 del Foglio 20, al fine di poter realizzare, in futuro, un parcheggio a servizio dell'edificio esistente.

Atteso che:

- la modifica deve prevedere l'occupazione e l'esproprio di porzioni di mappali che, inizialmente, non erano interessati dalle opere;
- il progetto di variante deve essere sottoposto all'approvazione del Soggetto Attuatore, dovendosi dichiarare, ai sensi del comma 2, dell'articolo 14, dell'Ordinanza 558/2018, la pubblica utilità, l'indifferibilità e l'urgenza delle opere;
- il predetto progetto costituisce, altresì, variante agli strumenti urbanistici del Comune di Forni Avoltri e comporta vincolo preordinato all'esproprio;

Richiamata l'autorizzazione alla redazione della perizia di variante redatta dal RUP ing. Mauro Tositti e trasmessa al Direttore Lavori dott. for. Michele Simonitti in data 17/05/2021 prot. n. 36513;

Considerato che la variante progettuale in oggetto interessa proprietà private, ed è stato avviato il procedimento di esproprio a seguito del quale non sono pervenute osservazioni dagli interessati;

Preso atto che il RUP del Soggetto Ausiliario ha indicato che non sono necessari ulteriori pareri, intese, concerti, nulla osta, atti di assenso comunque denominati;

Visto il disposto dell'art. 10, comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 in merito all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

Preso atto che il Soggetto Attuatore con proprio decreto n. DCR/49/SA11/2022 del 14 gennaio 2022

ha approvato la variante al progetto definitivo-esecutivo denominato cod. D20-for-0835 Lavori di realizzazione della strada interpodereale Frassenetto-Casolare Lurinz, in Comune di Forni Avoltri (UD), dichiarando la pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei lavori;

Preso atto che alla luce di quanto precedentemente riportato, le nuove aree interessate dalla procedura d'occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio, non ricomprese nel precedente piano particellare d'esproprio e le aree già ricomprese nel precedente piano particellare d'esproprio per le quali sono mutate o sono state inserite nuove superfici destinate all'occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio, in seguito all'approvazione della perizia suppletiva e di variante, risultano regolarmente sottoposte al relativo vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 10 del T.U.E.;

Atteso che il termine utile per l'emanazione del decreto di esproprio, ai sensi di legge è fissato in 5 anni dalla data di efficacia dell'atto di dichiarazione della pubblica utilità dell'opera;

Visto il "Piano particellare d'esproprio", costituito dalle seguenti tavole ed elaborati:

- Tav. – PV9 – Piano particellare di variante;
- Tav. – PVT2 – Planimetria mappale;

facenti parte della variante al progetto definitivo-esecutivo approvata con il Decreto del Soggetto Attuatore n. 49 del 14.01.2022, contenente la descrizione dei terreni di cui è previsto l'esproprio, con l'indicazione dell'estensione dei confini, dei dati identificativi catastali e dei proprietari iscritti nei registri catastali;

Viste le indennità provvisorie di esproprio ed occupazione temporanea preordinata all'esproprio indicate nel piano particellare di esproprio, determinate in sede di progettazione ai sensi del T.U.E. e riportate nell'allegato 1 al presente provvedimento (Tav. "PV9 - Piano particellare d'esproprio e Tav. PVT2_Planimetria mappale"), che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Viste le indennità provvisorie per l'occupazione temporanea, stimate nel piano particellare di esproprio della variante al progetto definitivo-esecutivo nella misura di 1/12 dell'indennità di esproprio in ragione di anno, calcolate per una annualità, riportate nell'allegato 1 al presente provvedimento (Tav. "PV9 - Piano particellare d'esproprio e Tav. PVT2_Planimetria mappale"), che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto che per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennità di esproprio è dovuta ai proprietari l'indennità di occupazione stimata nella misura di 1/12 dell'indennità di esproprio in ragione di anno, e per ogni mese e frazione di mese nella misura di 1/12 di quella annua;

Dato atto che la spesa per le procedure espropriative trova copertura alla voce "2 – Tabella B -Somme a disposizione dell'Amministrazione – B.5 - espropri" del quadro economico del progetto in argomento, a valere sui fondi di contabilità speciale affidata in gestione al Commissario Delegato;

Visto il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;

Visto il D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

In esecuzione dell'Ordinanza del Capo dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, più volte richiamata

Decreta

1. Ai sensi dell'art. 22-bis del T.U.E., per consentire l'esecuzione dei lavori di realizzazione della strada interpodereale Frassenetto-Casolare Lurinz - Sigillette, in Comune di Forni Avoltri (UD) – intervento D20-for-0385, di cui al progetto definitivo-esecutivo richiamato in premessa, è pronunciata in favore della Direzione Centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, quale autorità espropriante in nome e in conto del Soggetto Attuatore, ai sensi del disposto dall'Ordinanza del Capo dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, l'occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio dei beni indicati nell'allegato piano particellare d'esproprio (Allegato 1), siti nel Comune di Forni Avoltri, per i quali si determinano in via provvisoria le indennità di esproprio e di occupazione temporanea preordinata all'esproprio (quest'ultima in modo unitario, per anno di occupazione) come riportate nell'allegato piano particellare d'esproprio (Allegato

- 1) parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. L'esecuzione del presente provvedimento, ai fini dell'immissione nel possesso, da effettuarsi con le medesime modalità di cui all'art. 24, del T.U.E., dovrà aver luogo nel termine di tre mesi dall'emanazione del presente Provvedimento, e perderà efficacia qualora non venga emanato il provvedimento di esproprio nel termine di 5 anni;
3. Il presente Provvedimento sarà notificato a mezzo raccomandata A.R. alle ditte espropriande, identificate nel piano particellare d'esproprio, unitamente o separatamente all'avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è stabilita l'esecuzione del decreto medesimo; la notificazione dovrà avvenire almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'immissione in possesso dei beni espropriandi.
4. Le ditte proprietarie che intendano accettare le indennità di esproprio e di occupazione d'urgenza loro attribuite, dovranno darne comunicazione all'autorità espropriante entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di immissione in possesso, nel rispetto del disposto dal comma 1 dell'art. 22 bis del T.U.E.; a tale scopo, dovranno inoltrare nel predetto termine, una dichiarazione di accettazione, resa nella forma sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, contenente espressa attestazione circa l'assenza di diritti di terzi sul bene. La dichiarazione di accettazione si intende irrevocabile.
Il pagamento dell'indennità di esproprio avrà luogo una volta effettuato il frazionamento catastale delle aree interessate, con l'individuazione definitiva delle superfici espropriande e sia possibile emanare il decreto definitivo di esproprio.
5. In caso di accettazione delle indennità di occupazione temporanea non preordinata all'esproprio, la liquidazione dell'ammontare dell'indennità maturata per tutto il periodo di possesso in ordine alla misura annua o mensile concordata sarà effettuata soltanto a fine occupazione, pertanto il pagamento diretto ai proprietari delle somme accettate a titolo di indennità di occupazione temporanea non preordinata all'esproprio avrà luogo, senza alcun'altra formalità, a fine occupazione in ragione della sua durata reale;
6. Qualora il bene sia gravato da diritti di terzi, il proprietario potrà ugualmente dichiarare l'accettazione dell'indennità di esproprio. Il pagamento diretto delle intere somme dovute, sia per l'esproprio che per l'occupazione, avverrà soltanto dopo che lo stesso proprietario abbia assunto ogni responsabilità in ordine ai diritti dei terzi rimettendo, a tal riguardo ed entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data della dichiarazione di accettazione, specifica dichiarazione nella forma sostitutiva dell'atto di notorietà e, se del caso, depositando un'adeguata garanzia da prestare nei modi e nei termini che saranno successivamente stabiliti dall'autorità espropriante in ordine ai pesi gravanti sul bene. Inoltre, se l'immobile sia gravato di ipoteca, il proprietario dovrà esibire, nel medesimo termine di cui prima, una dichiarazione del titolare del diritto di ipoteca, con firma autenticata, che autorizzi la riscossione della somma concordata. In mancanza della suddetta documentazione non si procederà al pagamento diretto delle indennità ma la sola indennità di esproprio verrà depositata in favore della ditta presso il Servizio Depositi del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
7. In caso di rifiuto o di silenzio, le indennità di esproprio e di occupazione si intenderanno non accettate e pertanto il procedimento espropriativo seguirà il suo corso in applicazione delle norme sancite dal T.U.E.;
8. Per gli effetti dell'art. 22-bis comma 1 del T.U. espropri, la ditta che non ha accettato la misura dell'indennità di esproprio potrà presentare, entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di immissione in possesso, osservazioni scritte e depositare documenti. Entro il medesimo termine la ditta che intenda rifiutare l'indennità offerta potrà optare per la stima dell'indennità definitiva da redigersi a cura di una terna di tecnici (di cui uno nominato da ciascuna delle parti ed il terzo dal Presidente del Tribunale su istanza di chi vi abbia interesse) ai sensi dell'art. 21 del T.U. espropri. In questo caso, la ditta interessata dovrà anche designare un tecnico di propria fiducia affinché venga nominato dall'Autorità espropriante a far parte della terna dei periti incaricati per la stima del valore venale dei beni espropriandi. Ai sensi dell'art. 21 comma 6 del T.U. espropri, le spese della terna sono poste a carico del proprietario se la stima è inferiore alla somma determinata in via provvisoria, sono divise per metà tra il beneficiario dell'esproprio e l'espropriato se la differenza con la somma

determinata in via provvisoria non supera in aumento il decimo e, negli altri casi, sono poste a carico del beneficiario dell'esproprio.

9. Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennità di espropriazione o del corrispettivo stabilito per la cessione bonaria, è dovuta l'indennità di occupazione, computata ai sensi dell'art. 50 del T.U.E.
10. le indennità di esproprio determinate nel presente decreto possono essere soggette alla ritenuta del 20%, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35 del T.U. espropri, qualora le aree interessate dall'esproprio siano incluse all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C, D di cui al D.M. 2 aprile 1968;

Dispone

- la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento per i successivi adempimenti;

- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia www.regione.fvg.it, sul sito del Soggetto Attuatore www.protezionecivile.fvg.it/it/commissario-delegato-emergenza-ottobre-2018, all'albo pretorio del Comune interessato dall'intervento e per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Tutte le comunicazioni indirizzate dagli interessati all'autorità espropriante dovranno essere inviate:

- tramite PEC: all'indirizzo corpoforestale@certregione.fvg.it.
- tramite raccomandata A/R: all'indirizzo "Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche – Servizio foreste e Corpo forestale, via Sabbadini 31, 33100 – Udine".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni dalla notifica; per i terzi interessati i predetti termini decorrono dalla data di pubblicazione nel BUR, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per controversie riguardanti la determinazione dell'indennità ai sensi degli artt. 53 e 54 del D.P.R: 327/2001.

Per il Direttore Centrale/ Soggetto ausiliario
Il Vice Direttore centrale
dott.ssa Maria Linda Fantetti
(firmato digitalmente)

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1: Piano particellare d'esproprio, costituito da:

- Tavola PV9_piano particellare variante;
- Tavola PVT2_Planimetria mappale;